IL CONTESTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO PRESUPPOSTI, FINALITÀ, OBIETTIVI

Prof. Elbano de Nuccio

Professore Straordinario di Economia Aziendale Direttore Scientifico Osservatorio «Gestione della Crisi d'Impresa» LUM Giuseppe Degennaro Dottore Commercialista

Le quattro direttrici del D.L. 118/2021 (G.U. 202 DEL 24/08/2021)

Introduzione della composizione negoziata della crisi e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Anticipazione di alcune parti qualificanti del codice della crisi

Rinvio dell'entrata in vigore della gran parte del Codice della crisi al 16 maggio 2022, per coordinarlo in modo puntuale con la direttiva Insolvency UE 1023/2019 Sostanziale accantonamento della procedura di allerta esterna innanzi agli istituendi Ocri (organismi di composizione della crisi), rinviata per il momento al 31 dicembre 2023

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

A CHI È RIVOLTO

ESCLUSIONI

- a tutti gli Imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro Imprese che si trovano in condizione di squilibrio patrimoniale o economico- finanziario tali da renderne probabile la crisi o l'insolvenza (art. 2 D.L. 118/2021) senza limiti o requisiti dimensionali (indipendentemente dal superamento dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 l. fall. quindi anche «sotto soglia»);
- ✓ ai gruppi di imprese (art. 13 D.L. 118/2021);
- ✓ persone fisiche (non imprenditori) e società di fatto (non iscritti al Registro Imprese)

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI



in pendenza di procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (anche «con riserva» ex art. 161, sesto comma, l. fall.) - Art. 23, comma 2 D.L. 118/2021

APERTURA DELLA PROCEDURA

- ✓ atto di impulso dell'imprenditore diretto o segnalato dall'organo di controllo interno
- presentazione domanda al **segretario generale** della camera di commercio ove si trova la sede legale dell'impresa

PIATTAFORMA TELEMATICA ELENCO DEGLI ESPERTI REQUISITI ISCRIZIONE NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ESPERTO COMPITI DELL'ESPERTO **DURATA DELL'INCARICO**

LA FIGURA DELL'ESPERTO

PIATTAFORMA TELEMATICA ART. 3 D.L. 118/2021

- ☐ Istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti al R.I. attraverso il sito delle C.C.I.A.A.
- Lista di controllo con indicazioni operative per la redazione del piano e test pratico accessibile all'imprenditore e ai professionisti dallo stesso incaricati (per verifica preliminare della sostenibilità del piano e reversibilità dello squilibrio finanziario)
- Decreto Dirigenziale Ministero della Giustizia (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)

MODALITA' DI ACCESSO ART. 5 D.L. 118/2021

- Al momento della presentazione dell'istanza, l'imprenditore deve inserire all'interno della piattaforma telematica la seguente documentazione:
 - i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'Ufficio del Registro delle imprese, mentre per quanto riguarda gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, è necessario inserire le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza;
 - ✓ una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi 6 mesi, oltre alle iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare;
 - ✓ **l'elenco dei creditori** con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere nonché la specificazione di diritti reali e personali di garanzia;
 - ✓ una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
 - ✓ il certificato unico dei debiti tributari ex art. 364, comma 1, del D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14;
 - ✓ la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - ✓ il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'art. 363, comma 1, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
 - ✓ un estratto delle informazioni presenti nella **Centrale dei rischi** gestita dalla Banca d'Italia non anteriore a 3 mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

ELENCO DEGLI «ESPERTI» E REQUISITI ART. 3 D.L. 118/2021

- E' tenuto presso la C.C.I.A.A. di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome Trento e Bolzano (ha dimensione regionale)
- Su domanda (da presentare alla C.C.I.A.A. del capoluogo della regione del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale), possono essere inseriti:
 - ✓ **Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili** (iscritti all'albo da almeno 5 anni)
 - ✓ **Avvocati** (iscritti all'albo da almeno 5 anni che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della Ristrutturazione Aziendale e della Crisi d'Impresa)
 - ✓ Consulenti del Lavoro (iscritti all'albo da almeno 5 anni che documentano di aver concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati
 - Coloro che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza

ELENCO DEGLI «ESPERTI» E REQUISITI ART. 3 D.L. 118/2021

Documentare il possesso dei requisiti richiesti

Iscrizione all'elenco subordinata ad una specifica formazione (prevista con il decreto dirigenziale di cui al comma 2

In possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c. (Cause d'ineleggibilità e di decadenza per il ruolo di sindaco)

ELENCO ESPERTI

Deve operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente

Dovere di riservatezza (non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità)

NOMINA DELL' «ESPERTO»

- ☐ A maggioranza da una Commissione di tre membri (che durano in carica due anni) composta da:
 - ✓ un **Magistrato** designato dal Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa;
 - ✓ un Membro designato dal Presidente della Camera di Commercio presso cui è costituita la commissione;
 - ✓ un membro designato dal **Prefetto del Capoluogo di Regione** nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza di composizione della crisi;
- Secondo criteri di trasparenza e rotazione
- Massimo due incarichi contemporaneamente per ciascun esperto
- Nomina anche al di fuori dell'ambito regionale
- Pubblicazione presso apposita sezione della C.C.I.A.A. sia degli incarichi assegnati che del curriculum dell'esperto

I soggetti non fallibili (imprese sotto soglia art. 1 l. fall.) presentano la domanda all'O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi o al segretario generale della C.C.I.A.A. (art. 17 D.L. 118/2021

SOSTITUZIONE DELL' «ESPERTO»

- Se le parti contestano la terzietà dell'esperto, entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione, possono presentare osservazioni sull'indipendenza dello stesso al segretario generale della camera di commercio
- ☐ La commissione, valutate le circostanze esposte dal segretario generale e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno **provvede alla sua sostituzione**

COMPITI DELL'«ESPERTO»

Figura terza ed indipendente , competente in materia di crisi di impresa e ristrutturazioni aziendali;
Agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori e i terzi interessati al fine del superamento delle condizioni di squilibrio anche mediante il trasferimento dell'azienda di rami di essa (facilitatore e negoziatore)
Individua e propone soluzioni all'imprenditore sentiti i creditori, valuta la sussistenza de presupposti di risanamento proposti dall'imprenditore
Assiste l'imprenditore nel dialogo con i creditori e i terzi
Non sostituisce l'imprenditore nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e nei pagament (anche se deve rapportarsi con l'esperto <u>informandolo per iscritto</u> del compimento di att straordinari e pagamenti non coerenti con le trattative in corso o con le prospettive di risanamento)
Segnala all'imprenditore e all'organo di controllo gli atti che arrecano pregiudizio ai creditori e alle prospettive di risanamento
Figura di garanzia per i creditori in ordine all'assenza di fini dilatori o illeciti
Non è pubblico ufficiale

COMPITI DELL'«ESPERTO»

Accettato l'incarico, convoca l'imprenditore (ma anche l'organo di controllo e il revisore) per valutare l'esistenza di una prospettiva di risanamento ed individuare la soluzione idonea per il superamento della crisi

DUE SITUAZIONI

ESITO POSITIVO

Esperto incontra le parti interessate

Prospetta possibili interventi

Fissa successivi colloqui

ESITO NEGATIVO

Ne da notizia all'imprenditore e al segretario generale della CCIAA affinché disponga l'archiviazione della domanda di composizione negoziata

POSSIBILI SOLUZIONI CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE ART. 11 D.L. 118/2021

- Contratto con uno o più creditori
- Convenzione di moratoria
- Accordo con gli effetti di cui all'art. 67 l. fall.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti
- ☐ Predisporre un piano di risanamento
- ☐ Proporre domanda di concordato semplificato (art. 18 D.L. 118/2021)
- ☐ Accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942)
- ☐ Accedere alle procedure di cui al D. Lgs 270/1999 (A.S.) o D.L. 347/2003 (R.I.)
- ☐ Liquidazione dei beni ex art. 14-ter L. 3/2012

DURATA DELL'INCARICO

- L'incarico si considera concluso se decorsi 180 giorni dall'accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento dello squilibrio
- ☐ Può proseguire quando:
 - ✓ tutte le parti lo richiedono e vi sia il consenso dell'esperto
 - ✓ l'imprenditore presenta ricorso al Tribunale per la concessione di misure protettive e cautelari ai sensi dell'art. 7 ed art. 10 del D.L. 118/2021

MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI ART. 6 E 7 D.L. 118/2021

- Richiesta dall'imprenditore contestualmente alla nomina dell'esperto o con successiva istanza (da pubblicarsi nel R.I.)
- ☐ **Procedimento di carattere giudiziale** da presentare con ricorso al Tribunale competente
- L'imprenditore deve inserire nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e sulla pendenza di istanze di fallimento
- Vantaggi:
 - ✓ i creditori non possono né acquisire diritti di prelazione, a meno che non siano concordati con l'imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
 - ✓ la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata a partire dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel Registro delle imprese e sino alla conclusione delle trattative o dell'archiviazione della procedura di composizione negoziata;
 - ✓ i creditori interessati dalle misure di protezione non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né possono anticiparne la scadenza o modificarli

MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI ART. 6 E 7 D.L. 118/2021

- ☐ Le misure protettive non trovano applicazione per quanto concerne i diritti di credito dei lavoratori
- La durata delle misure protettive non può essere inferiore a 30 giorni e non può superare i 120 giorni salvo proroga per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative (durata complessiva non può superare i 240 giorni)
- ☐ Il Giudice può revocare le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori, su segnalazione dell'esperto
- E' ammesso reclamo al Collegio contro i provvedimenti di concessione /diniego dei provvedimenti cautelari

MISURE PREMIALI ART. 14 D.L. 118/2021

- La riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari a partire dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sino alla conclusione delle trattative
- La riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione di irrogazione, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto
- La riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di nomina dell'esperto nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 2 e 3 del D.L. n. 118/2021 (conclusione della procedura con accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis 182-septies e 182-novies 1. fall., predisposizione piano di risanamento, domanda di concordato semplificato, accesso alle procedure di amministrazione straordinaria e ristrutturazione industriale)

CONCORDATO SEMPLIFICATO E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ART. 18 - 19 D.L. 118/2021

- ☐ Procedura giudiziale di natura liquidatoria da presentare al Tribunale entro 60 giorni dalla relazione negativa dell'esperto
- Condizioni:
 - ✓ la composizione negoziata si sia conclusa senza che sia stato raggiunto un accordo con i creditori (dichiarate dall'esperto nella relazione negativa)
 - ✓ la proposta di concordato rispetta l'ordine delle cause di prelazione e il piano di concordato è fattibile
 - ✓ la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare
 - ✓ che sia assicurata un'utilità, non necessariamente in denaro, a ciascun creditore
- L'imprenditore deposita la proposta di concordato, il piano di liquidazione, e i documenti indicati art. 161, secondo comma, l. fall. con richiesta di omologazione
- Mancanza della fase di apertura della procedura, approvazione della proposta dipende dall'omologazione del Tribunale (i creditori non votano)
- ☐ Il Tribunale nomina un ausiliario ex art. 68 c.p.c.
- ☐ Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 184, 185, 186, 236 l. fall.